

Regolamento

Regolamento sui beni amministrativi

La base legale del presente regolamento è costituita dagli art. 117 e 118 del Regolamento comunale, 107, 176, 177 e 186 della LAC del CCS.

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.
2. Sono riservate le disposizioni dei regolamenti particolari.

Art. 2 Beni amministrativi – Definizione

Fanno parte dei beni amministrativi tutte le cose d'uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso diretto di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, il cimitero, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia e le canalizzazioni.

La costruzione o la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio comunale.

Art. 3 Amministrazione

L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio che deve in ogni modo garantire lo scopo pubblico per il quale sono stati costruiti.

L'esecutivo può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

Esso rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

Art. 4 Uso Comune

1. Ognuno può utilizzare i beni amministrativi, conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

2. Per destinazione si intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità.

Art. 5 Uso speciale

1. L'uso speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
2. L'uso dei beni amministrativi di poca intensità (uso accresciuto) è soggetto ad autorizzazione: l'uso più intenso e durevole (uso particolare), è soggetto a concessione.
3. L'uso speciale è di regola sottoposto al pagamento di una tassa.
4. Il Municipio stabilisce in via d'ordinanza le norme che disciplinano l'uso speciale dei beni amministrativi in senso stretto.

Art. 6 Condizioni

Le condizioni sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Con la decisione il Municipio deve considerare gli interessi in gioco ed in particolare l'interesse pubblico all'autorizzazione del bene secondo la sua destinazione.

L'utilizzazione dev'essere di regola accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

Può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per il pubblico concorso.

Art. 7 Durata

Le autorizzazioni hanno la durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

Art. 8 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 9 Trasferimento

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

Il consenso può essere negato se vi ostano motivi d'interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospenso per mancanza di aree o posti disponibili.

Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza particolari formalità.

Art. 10 Revoca

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

La revoca della concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità salvo diversa disposizione dell'atto di concessione. Sono riservate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 11 Responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione e, a tale scopo, possono essere chieste adeguate garanzie.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti è altrimenti leso.

Art. 12 Tasse

Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, in quanto compatibili con la legislazione edilizia vigente, come gronde, pensiline, balconi, botole, pozzi luce, tende, fino a Fr. 3'.-- il mq l'anno oppure fino a Fr. 300.—una volta tanto;
- b) per la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifugio, di cavi, ecc., a meno che si tratti di impianti di pubblica utilità soggetti a norme di legge o a convenzioni particolari (rete di distribuzione dell'elettricità, del gas, dell'acqua potabile, ecc.) fino a Fr. 30.-- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) installazione di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo, fino al 20% dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamento privati;
- d) per la posa di serbatoi e analoghi impianti sotterranei fino a Fr. 50.-- il mq una volta tanto;
- e) per la posa di distributori automatici, tavoli o banchi o per vendita o esposizioni, l'esercizio di commerci in genere fino a Fr. 50.-- al giorno, rispettivamente fino a Fr. 1000.-- l'anno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
- f) per la posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr. 100.-- l'anno per mq misurato verticalmente;
- g) per la posa di tavolini, sedie, ombrelloni, cassette e vasi di fiori fino a Fr. 300.-- il mq l'anno;
- h) per la posa di contenitori e simili fino a Fr. 300.-- il mq l'anno;
- i) per il deposito di materiali e macchine di costruzione fino a Fr. 20.-- al mese o frazione di mese;
- l) per l'installazione di giostre, luna park, circhi, per la tenuta di manifestazioni sportive, ricreative o simili, da Fr. 50.-- a Fr. 500.-- il giorno;
- m) per il parcheggio di veicoli nei parcheggi muniti di parchimetro, fino a Fr. 2.00 l'ora;

- n) per l'uso di campi sportivi e edifici annessi, Fr. 200.-- per giorno, oltre a Fr. 50.-- per giorno per l'uso dell'impianto di illuminazione del campo;
- o) per l'uso a fini sportivi della palestra del centro scolastico SE e SME fino a Fr. 40.-- per ora o Fr. 800.-- per ora /settimana;
- p) per l'uso della palestra SE e SME per manifestazioni culturali, politiche, filantropiche, ricreative, professionali, commerciali, pubblicitarie ecc., fino a Fr. 1200.-- il giorno oltre alle spese di noleggio delle attrezzature, fissate dal Municipio;
- q) per l'uso dell'aula magna e altre aule del centro scolastico comunale fino a Fr. 50.-- ;
- r) per l'uso della sala del Consiglio comunale fino a Fr. 150.-- al giorno;
- s) per l'uso dell'aula magna Centro Scuole Medie fino a Fr. 400.-- il giorno, senza utilizzazione apparecchi speciali, fino a Fr. 800.-- il giorno con l'utilizzazione apparecchi speciali;
- t) per l'uso della piscina fino a Fr. 60.--l'ora.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 13 Rincarò / Indicizzazione

Le tasse di cui al presente articolo si ritengono corrispondenti all'indice federale dei prezzi al consumo di 139.0 punti (30.09.1993). Ad ogni scatto di 6 punti di tale indice, verrà applicato con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, un aumento proporzionale delle tasse.

Art. 14 Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico dell'utente, dello scopo prefisso, in particolare a favore degli abitanti del Comune, dell'importanza delle limitazioni dell'uso la cui cosa è destinata.

Art. 15 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette de distribuzione di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro;
- c) il Municipio può esente dal pagamento di una tassa l'utilizzazione di interesse pubblico a beneficio di società o persone residenti nel Comune.

Art. 17 Restituzione

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

La rinuncia non dà, di regola, diritto a rimborso.

La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 18 Concessioni e autorizzazioni esistenti

a) Le costruzioni o altre opere eseguite o sporgenti su beni amministrativi, costruite in buona fede e in modo conforme al diritto anteriore, possono essere mantenute e riparate, esclusi i lavori di sistemazione e di ampliamento, senza pagamenti di una tassa.

È riservato al Comune il diritto di espropriazione.

b) Le concessioni ed autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

c) Le concessioni esistenti, la cui durata è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine col decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino a Fr. 10'000.--.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni disposizione precedente contraria e incompatibile. Tosto ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato, il Municipio ne stabilisce l'entrata in vigore.

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. 361 del 24 maggio 1993.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio con ris. no. 04 del 22 novembre 1993

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario



Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 24 giugno 1994

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il consigliere di Stato

Il Direttore